



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 2308 / 2016

Responsabile del procedimento: CARLOTTO STEFANIA

Oggetto: CLASSIFICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 11/2013. STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA AMMOBILIATA AD USO TURISTICO DENOMINATA SERENISSIMA, CAORLE.

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. Al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. Al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. Al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 03/02/2016 è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del

Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 31 e 32 della legge regionale (di seguito: Lr) del 14/06/2013 n. 11, il successivo provvedimento attuativo approvato con Dgrv n. 419 del 31/03/2015 avente per oggetto "Classificazione delle strutture complementari", con cui la Regione Veneto assegna alla Provincia, ora Città metropolitana, la classificazione delle strutture ricettive;

premesse che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016* e il *Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2016 con il quale è stato assegnato a questo servizio *l'Obiettivo: Miss 07, Attività: 02 Gestione Ir Turismo, Sottoattività: 02 Gestione Ricettivo Complementare* ;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n.78 del 11/07/2014 che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la sig.ra Stefania Carlotto quale responsabile del procedimento;
 - il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

richiamato il decreto dirigenziale del 17 giugno 2013 n. 1751/54393 di prot. prov/le con cui alla struttura ricettiva extralberghiera tipologia Unità Abitativa Ammobiliata denominata *SERENISSIMA*, situata a Caorle, Lungomare Trieste, 23, piani primo e secondo, e dotata di n. 6 (sei) UAA è stata attribuita la classificazione di 3^a (terza) categoria ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Lr n. 33/2002;

ricevuta l'istanza, pervenuta tramite Suap in data 16 giugno 2016 ed acquisita al protocollo n. 53787, del signor Ferro Valter [Omissis..], in qualità di legale rappresentante della Società Turistica Alberghiera di Ferro & Co., sas, con sede legale a Caorle, via Lungomare Trieste, 24, , con la quale chiede la classificazione a 2 (due) leoni per struttura ricettiva, già aperta prima del 24 aprile 2015 ed autorizzata in vigore della Lr n. 33/2002, tipologia Unità Abitativa Ammobiliata ad uso turistico, denominata *SERENISSIMA* (i cui dati catastali sono i seguenti: Foglio 34, Mappale 264), situata a Caorle, Via Lungomare Trieste, 23, ai piani primo e secondo, e dotata di n. numero 6 distinte Unità Abitative di cui: n. 6 unità abitative più locali, con apertura stagionale;

dato atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n. 54838 del 17 giugno 2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e sm, ha comunicato all'interessato, per il tramite del SUAP, l'avvio del procedimento con sospensione dei termini poiché la domanda di classificazione semplificata era sprovvista della compilazione della tabella;

acquisita l'integrazione richiesta, tramite SUAP, in data 6 luglio 2016 prot. n. 60500;

preso atto dell'istruttoria positiva, conclusa il 3 agosto 2016 effettuata dall'Unità operativa Turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 comma 3 Lr 11/2013, in ordine alla completezza della domanda, alla coerenza della documentazione allegata;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 29 al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini di 60 giorni, previsti dall'art. 32, comma 2 Lr n. 11/2013, in materia di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e altresì pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia, alla pagina

<http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

1. di attribuire alla struttura ricettiva complementare, tipologia Unità Abitativa Ammobiliata ad Uso turistico, ubicata a Caorle, Via Lungomare Trieste n. 23 , piani: primo e secondo e dotata di numero 6 distinte unità abitative più locali, ad apertura stagionale, la classificazione a 2 (due) leoni, con validità di un quinquennio decorrente dal rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della Lr n. 11/2013 la cui denominazione è *SERENISSIMA*;
2. che la presente determinazione è notificata al Suap del Comune di CAORLE in cui è situata la suddetta struttura ricettiva complementare.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente